

Ordinanza concernente l'informatica e la telecomunicazione nell'Amministrazione federale

(Ordinanza sull'informatica nell'Amministrazione federale, OIAF)

del 23 febbraio 2000

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 43 e 47 della legge federale 21 marzo 1997¹ sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto dell'ordinanza

¹ La presente ordinanza disciplina i principi dell'organizzazione, della gestione e del coordinamento, nonché i compiti e le competenze della pianificazione e dell'impiego dell'informatica e della telecomunicazione nell'Amministrazione federale (informatica dell'Amministrazione federale).

² Il Consiglio federale emana istruzioni per disciplinare i dettagli, in particolare per quanto riguarda i compiti degli organi e delle unità amministrative, le disposizioni inerenti alla sicurezza informatica e la gestione finanziaria.

Art. 2 Campo d'applicazione

¹ La presente ordinanza si applica alle unità amministrative dell'Amministrazione federale centrale di cui all'articolo 2 capoversi 1 e 2 LOGA.

² Altre autorità federali, unità amministrative decentrate (art. 2 cpv. 3 LOGA), organizzazioni e persone al di fuori dell'Amministrazione federale a cui sono affidati compiti amministrativi (art. 2 cpv. 4 LOGA) nonché servizi esterni vicini all'amministrazione che intendono usufruire di prestazioni di servizio (altre unità) possono impegnarsi mediante un accordo a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che si basano su di essa. Sono fatte salve le disposizioni contrarie del diritto federale in materia di organizzazione.

³ La presente ordinanza non si applica alla gestione finanziaria dell'informatica dell'esercito.

RS 172.010.58

¹ RS 172.010

Art. 3 Direttive informatiche

¹ Le direttive informatiche dell'Amministrazione federale comprendono la strategia, i processi, le architetture e gli standard informatici nonché la sicurezza e il controlling informatici.

² Esse sono vincolanti per le unità amministrative nel campo d'applicazione dell'ordinanza.

³ Le direttive informatiche non valgono per l'informatica dei sistemi d'arma e dei sistemi di condotta e d'impiego dell'esercito.

Capitolo 2:**L'organizzazione dell'informatica dell'Amministrazione federale****Sezione 1: Il Consiglio informatico****Art. 4** Responsabilità del Consiglio informatico

Il Consiglio informatico (CIC) è un organo di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento dell'Amministrazione federale e ha la responsabilità strategica complessiva dell'informatica dell'Amministrazione federale e delle altre unità di cui all'articolo 2 capoverso 2. Le sue decisioni sono vincolanti.

Art. 5 Composizione del CIC

¹ Il CIC si compone di un rappresentante nominato da ogni dipartimento e dalla Cancelleria federale nonché del segretario generale del Dipartimento federale delle finanze in veste di presidente.

² Il CIC decide sulla partecipazione di unità che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che ne derivano.

³ Il CIC delibera validamente alla presenza della maggioranza dei membri con diritto di voto. Decide a maggioranza semplice dei membri presenti. Il presidente non vota. In caso di parità decide quest'ultimo.

⁴ Il presidente della Conferenza dei gestori informatici (CGI) nonché il rappresentante dell'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) e il rappresentante dell'Amministrazione federale delle finanze (AFF) sono membri permanenti del CIC. Essi hanno voto consultivo.

Art. 6 Il Comitato per la sicurezza informatica

Il Comitato per la sicurezza informatica (C-SI) è un organismo specifico che, su mandato del CIC, svolge compiti specifici nel settore della sicurezza informatica. Nel C-SI sono rappresentati gli incaricati della sicurezza informatica dei dipartimenti e della Cancelleria federale. Con un membro ciascuno vi sono rappresentati anche il Controllo federale delle finanze, l'Incaricato federale della protezione dei dati, l'Archivio federale, il Servizio di sicurezza dell'Amministrazione federale,

l'Organo strategia informatica della Confederazione, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione e l'Ufficio federale delle costruzioni e della logistica.

Art. 7 L'Organo strategia informatica della Confederazione

¹ L'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) è l'organo di stato maggiore, di pianificazione e di coordinamento del CIC.

² L'OSIC elabora le direttive informatiche a destinazione del CIC di cui assicura l'attuazione delle decisioni mediante un controlling adeguato.

³ L'OSIC istituisce uno Stato maggiore speciale «Sicurezza dell'informazione», nel quale sono rappresentati i dipartimenti e la Cancelleria federale. Possono essere coinvolti servizi esterni all'Amministrazione federale.

⁴ Al di fuori dell'Amministrazione federale l'OSIC collabora in particolare con servizi coinvolti nell'elaborazione di direttive, pianificazioni e misure atte a garantire e a migliorare la sicurezza informatica in Svizzera.

Sezione 2: Beneficiari di prestazioni

Art. 8

¹ I beneficiari di prestazioni sono i dipartimenti, le unità amministrative e altri servizi che per svolgere i loro compiti fruiscono di prestazioni informatiche.

² Sono responsabili dell'impiego dell'informatica nel proprio settore.

³ I dipartimenti e la Cancelleria federale stabiliscono la forma concreta del loro sistema di approvvigionamento di prestazioni.

⁴ Nel quadro della loro competenza i beneficiari di prestazioni possono allestire centri di competenza specifici.

⁵ Ad eccezione delle prestazioni di cui all'articolo 11, per le necessarie prestazioni fanno principalmente capo ai fornitori di prestazioni del proprio dipartimento.

⁶ Beneficiari e fornitori di prestazioni stabiliscono le loro necessità ed esigenze nel settore informatico nonché le modalità di approvvigionamento di prestazioni in accordi sulle prestazioni. Tali accordi devono instaurare condizioni simili a quelle di mercato e favorire la trasparenza nell'informatica presso l'Amministrazione federale.

Sezione 3: Fornitori di prestazioni

Art. 9 Responsabilità

¹ I fornitori di prestazioni sono unità amministrative che forniscono prestazioni nel settore dell'informatica.

² Sono responsabili della fornitura delle prestazioni informatiche nel quadro delle direttive informatiche e delle decisioni del CIC nonché conformemente ai rispettivi accordi sulle prestazioni.

Art. 10 Organizzazione

¹ Ogni dipartimento dispone di un fornitore di prestazioni al massimo. Il dipartimento ne stabilisce l'organizzazione e lo integra nella struttura direttiva del Dipartimento.

² I dipartimenti possono anettere i propri fornitori di prestazioni a unità sovradipartimentali. I dipartimenti ne stabiliscono l'organizzazione.

Art. 11 Compiti dell'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione in veste di ufficio di collegamento

¹ Su mandato del Dipartimento federale delle finanze, l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) fornisce prestazioni interdipartimentali a favore dei beneficiari di prestazioni, in osservanza delle direttive informatiche e della tutela degli interessi generali dell'Amministrazione federale.

² Nell'ambito dei suoi compiti l'UFIT collabora con le organizzazioni informatiche dei Cantoni e con altre amministrazioni pubbliche.

³ In osservanza della tutela degli interessi generali dell'Amministrazione federale, l'UFIT può offrire le proprie prestazioni anche a servizi vicini all'amministrazione.

Art. 12 Conferenza dei gestori informatici

¹ La Conferenza dei gestori informatici è l'organo di coordinamento dei fornitori di prestazioni. Essa si compone di un rappresentante nominato per ogni fornitore di prestazioni dipartimentale. Il direttore dell'UFIT ne assume la presidenza.

² La Conferenza dei gestori informatici decide sulla rappresentanza di unità che si impegnano a rispettare la presente ordinanza e le prescrizioni e le direttive che ne derivano.

Sezione 4: Revisione informatica

Art. 13

¹ La revisione informatica delle attività del CIC, dell'OSIC, dei beneficiari e dei fornitori di prestazioni è svolta secondo i principi della vigilanza delle finanze della Confederazione.

² Essa è svolta dal Controllo federale delle finanze.

³ I dipartimenti e la Cancelleria federale possono proporre al Controllo delle finanze la revisione informatica di determinati oggetti.

Capitolo 3: Sicurezza informatica

Art. 14 Protezione dei mezzi informatici e dei dati

¹ I servizi competenti devono proteggere i mezzi informatici e i dati per la cui riservatezza, disponibilità, integrità e dimostrabilità è responsabile la Confederazione.

² Il rilevamento e la verifica degli oggetti da proteggere è compito permanente delle competenti unità amministrative.

Art. 15 Prescrizioni relative alla sicurezza informatica

¹ Il CIC regola in dettaglio le istruzioni del Consiglio federale concernenti la sicurezza informatica.

² Le unità amministrative stabiliscono in funzione della minaccia quali misure di sicurezza devono essere adottate per la protezione dei dati, delle applicazioni e dei sistemi.

Capitolo 4: Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente figurano nell'allegato.

Art. 17 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2000.

23 febbraio 2000 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Adolf Ogi

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz

Allegato

Abrogazione e modifica del diritto vigente

I

Sono abrogate le seguenti ordinanze:

1. l'ordinanza dell'11 dicembre 1989² concernente l'istituzione di un Ufficio federale dell'informatica e disciplinante il coordinamento dell'informatica presso l'Amministrazione federale;
2. l'ordinanza del 10 giugno 1991³ concernente la protezione delle applicazioni e dei sistemi informatici nell'Amministrazione federale.

II

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

1. Ordinanza del 1° dicembre 1999⁴ sul sistema per il trattamento dei dati relativi alla protezione dello Stato (Ordinanza ISIS)

Art. 20 cpv. 1

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁶ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

2. Ordinanza del 18 novembre 1992⁷ concernente il sistema AUPER automatizzato di registrazione delle persone (Ordinanza AUPER)

Art. 12 cpv. 1 secondo periodo

¹ ... Il Dipartimento emana, in collaborazione con l'Organo strategia informatica della Confederazione, le istruzioni concernenti le esigenze poste alla sicurezza dei dati e ne cura il coordinamento.

² RU 1990 1537, 1994 1081

³ RU 1991 1288, 1993 1962, 1999 704

⁴ RS 120.3

⁵ RS 235.11

⁶ RS 172.010.58; RU 2000 1227

⁷ RS 142.315

3. Ordinanza del 14 dicembre 1998⁸ sulla gestione immobiliare e la logistica della Confederazione (OILC)

Art. 18 cpv. 2

² Esso acquista beni e prestazioni affini nei seguenti settori: mobilio, casalinghi, articoli d'ufficio, pubblicazioni, stampati e buroatica. Sempreché non siano da attribuire al fabbisogno dell'esercito, esso acquista beni e prestazioni affini nonché prestazioni generali per il settore dei mezzi informatici e di telecomunicazione.

Art. 20 cpv. 2 frase introduttiva

² Fatta salva l'ordinanza del 23 febbraio 2000⁹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF), l'UFCL può sbrigare in modo autonomo tutte le operazioni conformemente agli articoli 18 e 19. Si tratta segnatamente di: ...

Art. 22 cpv. 2 secondo periodo

² ... È fatta salva l'OIAF.

4. Ordinanza dell'11 dicembre 1995¹⁰ sugli acquisti pubblici (OAPub)

Art. 66 cpv. 1 ultimo periodo

¹ ... Il delegato per la strategia informatica della Confederazione è membro permanente della CA.

Art. 68 cpv. 2

² Il Consiglio informatico è un comitato permanente di specialisti della CA. Gli spetta la gestione autonoma del settore dei servizi informatici. I suoi compiti e la sua composizione sono disciplinati nell'ordinanza del 23 febbraio 2000¹¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

5. Ordinanza del 19 novembre 1997¹² sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la criminalità organizzata (Ordinanza ISOK)

Art. 20 cpv. 1

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹³ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000¹⁴ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

⁸ RS 172.010.21
⁹ RS 172.010.58; RU 2000 1227
¹⁰ RS 172.056.11
¹¹ RS 172.010.58; RU 2000 1227
¹² RS 172.213.712
¹³ RS 235.11
¹⁴ RS 172.010.58; RU 2000 1227

6. Ordinanza del 28 settembre 1998¹⁵ sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro la falsificazione delle monete, la tratta degli esseri umani e la pornografia (Ordinanza-FAMP)*Art. 20*

La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993¹⁶ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000¹⁷ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

7. Ordinanza del 14 giugno 1993¹⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati (OLPD)*Art. 20*

¹ In conformità agli articoli 8–10, gli organi federali responsabili prendono le misure tecniche e organizzative atte a proteggere la personalità e i diritti fondamentali delle persone di cui vengono trattati i dati. Collaborano con l'Organo strategia informatica della Confederazione (OSIC) se il trattamento dei dati è automatizzato.

² Gli organi federali responsabili annunciano dall'inizio all'Incaricato federale ogni progetto di trattamento automatizzato di dati personali affinché le esigenze della protezione dei dati siano immediatamente prese in considerazione. L'annuncio all'Incaricato federale si svolge tramite l'OSIC quando un progetto deve essere annunciato anche a quest'ultimo.

³ L'Incaricato federale e l'OSIC collaborano nel quadro delle attività relative alle misure tecniche. L'Incaricato federale consulta l'OSIC prima di raccomandare misure del genere.

⁴ Per il resto è applicabile l'ordinanza del 23 febbraio 2000¹⁹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

*Art. 36 n. 1 e 2**Abrogati***8. Ordinanza del 30 giugno 1993²⁰ sull'organizzazione della statistica federale***Art. 10 cpv. 2*

² La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni della legge e da quelle della sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 23 febbraio 2000²¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF) nonché da quelle dell'ordinanza del 14 giugno 1993²² relativa alla legge federale sulla protezione dei dati.

¹⁵ RS 172.213.713

¹⁶ RS 235.11

¹⁷ RS 172.010.58; RU 2000 1227

¹⁸ RS 235.11

¹⁹ RS 172.010.58; RU 2000 1227

²⁰ RS 431.011

²¹ RS 172.010.58; RU 2000 1227

²² RS 235.11

9. Ordinanza del 30 giugno 1993²³ sull'esecuzione di rilevazioni statistiche federali

Allegato

Ufficio federale delle strade, «Censimenti svizzeri della circolazione stradale»

Partecipanti all'inchiesta: Ufficio federale di statistica, Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione, Uffici cantonali del genio civile

10. Ordinanza del 13 gennaio 1999²⁴ sul censimento federale della popolazione del 2000

Art. 25 cpv. 3

³ Per questi compiti, i centri di servizi sottostanno alle disposizioni della presente ordinanza, della legge federale del 26 giugno 1998²⁵ sul censimento federale della popolazione, della LStat, della legge federale del 19 giugno 1992²⁶ sulla protezione dei dati, dell'ordinanza del 14 giugno 1993²⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati nonché alle disposizioni della sezione sulla sicurezza informatica dell'ordinanza del 23 febbraio 2000²⁸ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

11. Ordinanza del 30 giugno 1993²⁹ sul Registro delle imprese e degli stabilimenti

Art. 15

La sicurezza dei dati è disciplinata dalle disposizioni dell'ordinanza del 14 giugno 1993³⁰ relativa alla legge sulla protezione dei dati e da quelle del capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000³¹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

²³ RS 431.012.1

²⁴ RS 431.112.1

²⁵ RS 431.112

²⁶ RS 235.1

²⁷ RS 235.11

²⁸ RS 172.010.58; RU 2000 1227

²⁹ RS 431.903

³⁰ RS 235.11

³¹ RS 172.010.58; RU 2000 1227

12. Ordinanza del 17 agosto 1994³² concernente il reclutamento delle persone soggette all'obbligo di leva (ORL)

Art. 7 cpv. 2

² I dati dell'esame delle attitudini fisiche sono valutati ogni anno a fini statistici; l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione assicura l'assistenza tecnica necessaria.

13. Ordinanza dell'11 giugno 1990³³ sulle finanze della Confederazione (OFC)

Art. 38 cpv. 3

³ La firma elettronica è valida. L'Amministrazione delle finanze emana istruzioni sulle esigenze tecniche, d'intesa con l'Organo strategia informatica della Confederazione e il Controllo delle finanze.

14. Ordinanza del 26 giugno 1996³⁴ sul sistema di trattamento dei dati in materia di lotta contro il traffico illegale di stupefacenti (Ordinanza DOSIS)

Art. 18 cpv. 1

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993³⁵ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000³⁶ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

15. Ordinanza del 14 dicembre 1992³⁷ sul sistema d'informazione in materia di servizio di collocamento e di statistica del mercato del lavoro (O-COLSTA)

Art. 2 cpv. 2 e 3

² L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione (UFIT) assicura la manutenzione e la gestione del sistema sul piano tecnico fino alla sua sostituzione.

³ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993³⁸ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000³⁹ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

³² RS 511.11

³³ RS 611.01

³⁴ RS 812.121.7

³⁵ RS 235.11

³⁶ RS 172.010.58; RU 2000 1227

³⁷ RS 823.114

³⁸ RS 235.11

³⁹ RS 172.010.58; RU 2000 1227

Art. 10 primo periodo

Tutti i dati attivi nonché quelli del sistema d'informazione archiviati presso l'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione possono essere utilizzati a scopi statistici per adempiere i compiti delle autorità preposte al mercato del lavoro. ...

16. Ordinanza del 7 dicembre 1998⁴⁰ sui dati agricoli*Art. 11 cpv. 3*

³ L'Ufficio federale dell'informatica e della telecomunicazione presta all'Ufficio federale assistenza tecnica per lo sviluppo e l'esercizio dei sistemi d'informazione.

Art. 19

La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴¹ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁴² sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

17. Ordinanza del 20 agosto 1998⁴³ sul registro dell'autorità di controllo per la lotta contro il riciclaggio di denaro (Oreg-LRD)*Art. 13*

La salvaguardia della sicurezza dei dati e la verbalizzazione automatica della loro elaborazione sono rette dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴⁴ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁴⁵ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

18. Ordinanza del 16 marzo 1998⁴⁶ sull'Ufficio di comunicazione in materia di riciclaggio di denaro (OURD)*Art. 17 cpv. 1*

¹ La sicurezza dei dati è disciplinata dall'ordinanza del 14 giugno 1993⁴⁷ relativa alla legge federale sulla protezione dei dati e dal capitolo 3 dell'ordinanza del 23 febbraio 2000⁴⁸ sull'informatica nell'Amministrazione federale (OIAF).

40 RS 919.117.71

41 RS 235.11

42 RS 172.010.58; RU 2000 1227

43 RS 955.18

44 RS 235.11

45 RS 172.010.58; RU 2000 1227

46 RS 955.23

47 RS 235.11

48 RS 172.010.58; RU 2000 1227

Per mantenere il parallelismo d' impaginazione tra le edizioni italiana, francese e tedesca della RU, questa pagina rimane vuota.